

## Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse a valere sulle seguenti azioni del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione, Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027:

*Azione 1.1.2 – Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca*

*Azione 1.1.3b – Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione del sistema della ricerca*

*Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione*





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 2024/2509, del 26 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA** la Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea

C(2021) 1054 *final* del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- VISTA** la Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01);
- VISTO** l’Accordo di Partenariato per l’Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come da ultimo riprogrammato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 7214 *final* del 14 ottobre 2024 in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795;
- VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027 adottato nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Parte II - articolo 13);
- VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato in prima istanza dal Comitato di sorveglianza il 2 marzo 2023 e come da ultimo modificato e approvato a chiusura della procedura scritta di cui alla nota MIMIT prot. n. 1053 del 08.01.2025;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 “*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica*”.
- VISTO** il documento “*La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027*” che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;
- VISTA** la condizione abilitante 1.1, relativa alla “*Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale*”, di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D.

Lgs. n. 204/1998;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa dell'Unione Europea, nonché il successivo regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che ne integra le disposizioni stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021, che assegna al Ministero dell'Università e della Ricerca le risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della componente M4C2 *“Dalla Ricerca all'Impresa”* per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo, promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, rafforzare le competenze favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
- VISTO** il Decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 convertito con modificazioni in Legge 4 luglio 2024, n. 95 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e in particolare l'articolo 31 *“Misure per il potenziamento delle attività di ricerca”* che stabilisce d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'adozione di un Piano di azione denominato *“RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”* in sinergia con la missione 4 componente 2 del PNRR;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1605 del 1° ottobre 2024 pubblicato sulla GURI n. 271 del 19 novembre 2024 che istituisce il Piano di azione denominato *“RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”* d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”* e in particolare l'articolo 3 che declina gli atti amministrativi su cui la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità escludendo da questi gli atti di programmazione che non comportano spese, come nel caso di atti che dispongono procedure di evidenza pubblica (inviti, avvisi, bandi di gara ecc.) in cui gli importi di dotazione messi a disposizione non costituiscono impegni per il bilancio della pubblica amministrazione;
- VISTA** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di*

*pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

- VISTO** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTA** la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l’articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge del 9 gennaio 2020 n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 dello stesso;
- VISTO** il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca” entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314 recante “Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e

tecnologica a norma degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;

**VISTA** la Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale Incentivi alle Imprese che ricopre le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, e il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale della Ricerca per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito della Priorità 1 “*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione verde e digitale*” del suddetto programma ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

**VISTO** il DPCM dell’8 agosto 2024 registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale prot. 1502 del 7 ottobre 2024 di conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Sara Rossi, di direzione dell’ufficio IV, “Programmi Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di Rotazione, nell’ambito della politica di coesione” della Direzione generale della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca, registrato alla Corte dei conti l’11/10/2024 con n. 2615;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale prot. 1528 del 14 ottobre 2024 di nomina della Dott.ssa Sara Rossi, in qualità di dirigente dell’ufficio IV, “Programmi Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di Rotazione, nell’ambito della politica di coesione” della Direzione generale della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca, di Organismo intermedio del “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”;

**CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l’incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l’obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi;

**TENUTO CONTO** che il PN RIC 2021-2027 per il perseguimento dei predetti obiettivi prevede:

- relativamente all’Obiettivo Specifico 1.1 “*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate*”, l’attuazione delle azioni: “1.1.2 - *Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate*”; “1.1.3b. - *Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazioni che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca*”;
- relativamente all’Obiettivo Specifico 1.4 “*Sviluppare le competenze per la*

*specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*”, l’attuazione dell’azione: “1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell’ecosistema dell’innovazione”;

**CONSIDERATO** altresì l’indirizzo programmatico del PN RIC 2021-2027 e il disegno unitario per gli investimenti in ricerca e innovazione definito dal Piano RicercaSud, il MUR intende promuovere l’adozione di strumenti attuativi che garantiscano la valorizzazione degli elementi di sinergia e complementarità con i seguenti investimenti del PNRR M4C2 “dalla ricerca all’impresa”:

- investimento 1.3 della M4C2 – Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” che mira a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali, attivato con Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022;
- investimento 1.4 della M4C2 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”, che mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione, attivato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021;
- investimento 1.5 della M4C2 - Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, che mira alla creazione e promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento, attivato con Decreto Direttoriale n. 3277 del 30 dicembre 2021.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il MUR, nell’ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027), rivolto alle Regioni meno sviluppate come definite all’articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ovvero le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, intende attivare un Invito a manifestare interesse per l’attuazione delle seguenti azioni:
  - a. Azione 1.1.2 - Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate per l’agevolazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ricadenti nelle aree di specializzazione della SNSI riguardanti le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni target del PN, con l’intento di garantire l’ulteriore sviluppo tecnologico (TRL fino a 8) alle attività di ricerca caratterizzate da un TRL medio-basso (2-5) e rafforzare le filiere tecnologiche nazionali nel partecipare alle catene del valore strategiche

europee e globali;

- b. Azione 1.1.3b - *Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca* per l'agevolazione di progetti di infrastrutturazione e consolidamento dei poli di innovazione attivi in un'area di specializzazione della SNSI – ovvero raggruppamenti di imprese indipendenti, start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese nonché Organismi di ricerca – con l'obiettivo di consolidarne il posizionamento nel sistema della ricerca nelle Regioni Meno Sviluppate, ampliarne l'offerta di servizi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico, rafforzarne le capacità di generazione e condivisione di conoscenza;
- c. Azione 1.4.3 - *Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione* per l'agevolazione di progetti di potenziamento delle competenze delle imprese al fine di rafforzare la propensione all'innovazione e alla ricerca, per favorire la transizione industriale, sostenere la propensione all'imprenditorialità, l'*upskilling* e il *reskilling* del personale, in ambiti coerenti con le aree di specializzazione della SNSI.

2. I progetti di cui al comma 1 dovranno presentare un carattere integrativo e incrementale rispetto agli investimenti già realizzati o in corso di implementazione da parte dei Soggetti attuatori ed esecutori dei seguenti investimenti della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità del MUR:

- Investimento 1.3 *Partenariati estesi a Università, Centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca*;
- Investimento 1.4 *Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies (KET's)*;
- Investimento 1.5 *Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"*.

## **Articolo 2**

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente Invito, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "*Aiuti di Stato*": qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza" (art. 2, punto 1) del Reg. (UE) n. 651/2014);
- a) "*Centri Nazionali*": sono aggregazioni di Università ed Enti pubblici di ricerca (EPR), auspicabilmente organizzati come Fondazioni o Consorzi, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, finanziati nel quadro dell'Investimento del PNRR 1.4 *Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies (KET's)*, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, che si rifanno a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorità del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) e dell'agenda strategica per la ricerca dell'UE (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto xxx);

- b) *“Collaborazione effettiva”*: si considera che un progetto sia svolto attraverso un’efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l’ambito d’applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, così facendo, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell’inizio del progetto. (art. 2, punto 90) del Reg. (UE) n. 651/2014). Le attività di ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione. (cfr. paragrafo 2. Punto 19, lettera a), secondo alinea, della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea);
- c) *CNVR*”: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall’art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto iv);
- d) *“Domanda di partecipazione”*: ai fini della presente Manifestazione di interesse si intende la domanda di agevolazione presentata da un Soggetto Hub proponente per la realizzazione di progetti a valere sulle seguenti azioni del PN RIC 2021-2027: 1.1.2 - *Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate*; 1.1.3b - *Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca*; 1.4.3 - *Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell’ecosistema dell’innovazione* del PN RIC 2021-2027.
- e) *“Ecosistemi dell’innovazione”*: una rete di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l’interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all’istruzione superiore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio;
- f) *“Enti Pubblici di Ricerca (EPR)”*: sono enti pubblici a rilevanza nazionale, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto vi);
- g) *“Esperto tecnico – scientifico”* (di seguito anche solo *“ETS”*): esperto nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell’ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali (art. 8, comma 2, D.M. n. 1314 del 14.12.2021);
- h) *“Gest-A”*: piattaforma informatica del Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzata all’accreditamento e alla creazione di un’anagrafe dei soggetti proponenti che intendono partecipare agli Inviti e agli Avvisi per la concessione di agevolazioni;
- i) *“Imprese”*: come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

- j) *“Infrastrutture di Ricerca”*: sono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori. Hanno caratteristiche tecniche, di dimensione e di versatilità non realizzabili o sostenibili o utilizzabili proficuamente a livello di una singola istituzione. Tali infrastrutture sono quindi create per essere fruite da un’utenza ampia, nazionale, europea o globale attraverso accesso aperto su base competitiva. Comprendono laboratori o grandi strumenti o complessi di strumenti per la ricerca; risorse basate sulla conoscenza quali per esempio collezioni, banche dati, archivi o informazioni scientifiche strutturate; infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di comunicazione, il materiale informatico hardware, il software, e ogni altro mezzo necessario e fruibile dagli utenti per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o distribuite (una rete organizzata di risorse) (art. 2, punto 91) del Reg. (UE) n. 651/2014);
- k) *“Intensità di aiuto”*: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, punto 26) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l) *“MUR”*: il Ministero dell’Università e della Ricerca;
- m) *“Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” o “Organismo di ricerca”*: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati (art. 2, punto 83) del Reg. (UE) n. 651/2014);
- n) *“Partenariati Estesi”*: sono partenariati finanziati nell’ambito dell’ Investimento 1.3 della Missione 4, componente 2 del PNRR, caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e *problem solving*, realizzati da reti diffuse di università, EPR, imprese, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto xxvix);
- o) *“Piccole e Medie Imprese (PMI)”*: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento GBER);
- p) *“Poli di innovazione”*: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell’innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo (art. 2, punto 92) del

Reg. (UE) n. 651/2014);

- q) “*PNRR*”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del Reg. (UE) n. 241/2021;
- r) “*Principio Climate proofing*”: ai sensi dell’articolo 2.42 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l’immunizzazione dagli effetti del clima è “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
- s) “*Principio DNSH*”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, e dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852, come declinato dal Rapporto Ambientale del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027 nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- t) “*Progetto*”: ciascuna operazione finanziata dal MUR nella quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica o privata (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto xvi). Ai fini della presente Manifestazione di interesse, il progetto si intende quale operazione che realizza una delle azioni del PN RIC di cui all’articolo 1 e che viene univocamente identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP);
- u) “*QIIR*”: sistema informatico per la presentazione delle domande di agevolazione, la gestione e il monitoraggio delle operazioni finanziate a valere sui Piani e i Programmi a titolarità del MUR;
- v) “*Regime di aiuto*”: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto (art. 2, punto 15) del Reg. (UE) n. 651/2014);
- w) “*Regioni meno sviluppate*”: definite all’articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, corrispondono alle le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- x) “*Ricerca industriale*”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche (art. 2, punto 85) del Reg. (UE) n. 651/2014);
- y) “*Servizi di consulenza in materia di innovazione*”: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull’introduzione o l’utilizzo di tecnologie e soluzioni

innovative comprese le tecnologie e le soluzioni digitali (art. 2 punto 94) Reg. (UE) n. 651/2014);

- z) *“Servizi di sostegno all’innovazione”*: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l’attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative comprese le tecnologie e le soluzioni digitali (art. 2 punto 95) Reg. (UE) n. 651/2014);
- aa) *“Soggetti ammissibili”* così come individuati all’articolo 4 del presente Invito;
- bb) *“Soggetto Attuatore”*: è il soggetto Hub responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR (es. consorzio, fondazione). In particolare, ai fini della presente manifestazione di interesse coincide con il Soggetto proponente che acquisisce altresì il ruolo di Soggetto Capofila del partenariato di progetto;
- cc) *“Soggetto Beneficiario”*: ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al punto 9) lettera a), il Soggetto beneficiario è un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni. Nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al punto 9) lettera c), il Soggetto beneficiario è l’impresa che riceve l’aiuto;
- dd) *“Soggetto Esecutore”*: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto attuatore del PNRR nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto xxvi) che assume la funzione di Soggetto Beneficiario delle agevolazioni concesse dal MUR a valere sulla presente manifestazione di interesse;
- ee) *“Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)”*: strategia introdotta nella programmazione 2014–2020 allo scopo di creare massa critica e massimizzare l’impatto degli investimenti dedicati all’Obiettivo tematico 1 «Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione» di cui la strategia rappresenta il quadro strategico esclusivo per la loro progettazione e attuazione. Per la programmazione 2021-2027, nel quadro dell’Obiettivo di Policy 1 – *Un’Europa più intelligente*, la Strategia è stata aggiornata con il documento *“La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021- 2027”* per affermare un nuovo modello europeo di crescita intelligente, sostenibile e inclusivo che accompagni il processo di transizione verde, digitale e resiliente dell’economia e della società, allo scopo di aumentare il benessere dei cittadini;
- ff) *“Sviluppo sperimentale”*: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di *routine* o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (art. 2, punto 86) del Reg. (UE) n. 651/2014);

gg) *“Tecnologie abilitanti fondamentali”*: le tecnologie individuate dal Programma “Orizzonte Europa” caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

hh) *“Technology Readiness Level (TRL)”*: indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo. È basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione) (Horizon 2020 – Work Program 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision C(2017)7124);

ii) *“Università”*: le Università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto v);

jj) *“Zone assistite”*: zone designate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027 approvata dalla Commissione europea (C(2021) 2594 del 19.04.2021), in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 2, punto 27) del Reg. (UE) n. 651/2014.

2. Ai fini del presente Decreto si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, le ulteriori definizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

### **Articolo 3**

#### *Dotazione finanziaria*

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Invito ammontano a:
  - euro 143.830.101,00 valere sull’Azione 1.1.2 – *Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate*, finalizzati al settore 029 (Allegato I, tabella 1 Reg. (UE) 2021/1060) - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici;
  - euro 86.852.284,00 a valere sull’azione 1.1.3b - *Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca* per progetti ricadenti nel settore 026 (Allegato I, tabella 1 Reg. (UE) 2021/1060) - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI;
  - Euro 12.500.000,00 a valere sull’Azione 1.4.3 - *Rafforzamento delle competenze ai fini del*

*funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione*, per progetti ricadenti nel settore 023 (Allegato I, tabella 1 Reg. (UE) 2021/1060) Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 potranno essere ampliate per effetto di ulteriori risorse finanziarie che si potranno rendere disponibili a valere sulle medesime Azioni a seguito di rimodulazioni del Programma. In tal caso si procederà con lo scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento delle ulteriori risorse disponibili.
3. Le risorse a valere sul presente Invito sono destinate a progetti localizzati nelle regioni meno sviluppate ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che abbiano un impatto su tali regioni.

#### **Articolo 4**

##### *Soggetti ammissibili*

1. Possono partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di Soggetti proponenti, anche in forma congiunta, i soggetti attuatori (Hub), che partecipano o abbiano partecipato ai progetti PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 2 a titolarità del MUR, per gli investimenti richiamati al precedente articolo 1 comma 2. Nel caso di partecipazione in forma congiunta da parte di più Hub, questi individuano al proprio interno l'Hub che si qualifica quale Soggetto Proponente.
2. I Soggetti Hub proponenti di cui al comma 1 possono presentare un numero massimo di 2 (due) domande di partecipazione, di cui almeno una in forma congiunta con altri Hub. Ciascuna domanda dovrà riguardare la realizzazione di progetti a valere sulle seguenti azioni del PN RIC 2021-2027:
  - Azione 1.1.2 - *Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate*;
  - Azione 1.1.3b - *Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca*.
3. Il Soggetto Hub proponente può presentare unitamente a ciascuna domanda di partecipazione di cui al comma 2, e quale ulteriore elemento qualificante, un progetto di potenziamento delle competenze a valere sull'Azione 1.4.3 - *Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione* del PN RIC 2021-2027.
4. Gli Hub di cui al comma 1, in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni meno sviluppate, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità delle attività progettuali da realizzare.
5. Nel caso di domanda di partecipazione individuale, l'Hub potrà riferirsi esclusivamente agli Spoke, ai soggetti affiliati agli Spoke e ai soggetti individuati attraverso bandi a cascata, derivanti dalla originaria aggregazione finanziata dalla relativa misura PNRR, aggregando un numero massimo di 15 soggetti. Nel caso di domanda di partecipazione presentata in forma congiunta, l'Hub potrà avvalersi di Spoke, soggetti affiliati agli Spoke e soggetti già individuati attraverso bandi a cascata riferiti a ciascuna delle aggregazioni guidate dagli Hub coinvolti, aggregando un numero massimo di 20 soggetti.

6. Ai fini dell'individuazione da parte dell'Hub dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 e dunque dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, si fa presente che gli stessi possono essere selezionati tra:
  - a) le Imprese (PMI e Grandi Imprese) *i)* come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Si precisa che la presenza qualificata di PMI all'interno della compagine di partenariato costituisce un criterio di premialità; *ii)* secondo la classificazione dimensionale di cui all'Allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
  - b) le Università statali e non statali ivi incluse quelle telematiche e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
  - c) gli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218;
  - d) gli Organismi di ricerca pubblici e/o privati, di cui alla definizione dell'articolo 2 punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. Gli istituti, i dipartimenti e le altre unità organizzative-funzionali facenti capo a Università, Enti e Organismi di ricerca di cui alle lettere b) c), d) del precedente comma 6, possono partecipare al presente Invito esclusivamente mediante l'Università, Ente o Organismo di ricerca di appartenenza.
8. Ai fini della corretta individuazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione, i consorzi stabili, le società consortili, le reti di impresa, possono partecipare all'Invito a condizione che siano evidenziati, nell'ambito di tale aggregazione, i singoli soggetti che beneficiano dell'agevolazione.
9. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, il Soggetto Hub di cui al comma 1 e i Soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono realizzare i progetti in forma collaborativa mediante accordi formali (partnership agreement).
10. L'accordo di cui al comma precedente deve configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività del progetto proposto. In particolare, l'accordo costituisce apposita delega all'Hub prevedendo:
  - a) il conferimento all'Hub del ruolo di Soggetto Capofila con le funzioni di referente per l'attuazione e per il presidio della gestione e del coordinamento di ciascun progetto e di rappresentante della compagine di partenariato in tutti i rapporti con il MUR. Nel caso dei Poli di Innovazione deve essere individuato il soggetto che svolge il ruolo di Gestore del Polo;
  - b) l'indicazione del Coordinatore Tecnico-Scientifico responsabile del coordinamento delle attività progettuali e del loro avanzamento e della completezza dei documenti tecnici utili agli adempimenti richiesti per la gestione di tutti i rapporti con il MUR;
  - c) la suddivisione delle competenze e dei costi a carico di ciascun soggetto beneficiario della compagine di partenariato, e nel caso dei Poli di Innovazione l'indicazione degli asset che ciascun soggetto apporta alla compagine di partenariato per la realizzazione delle attività progettuali;
  - d) le modalità di presentazione degli Stati di avanzamento lavori e della rendicontazione delle spese;
  - e) la descrizione dei flussi finanziari collegati all'erogazione dell'agevolazione, nonché delle modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto della revoca parziale

o totale dell'agevolazione, tra il Soggetto Hub Capofila e i soggetti che partecipano alla compagine di partenariato;

*f)* la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati scientifici e tecnologici del progetto.

11. All'atto di concessione dell'agevolazione e a pena di esclusione, le imprese di cui al comma 6 lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* risultare regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, nonché essere dotate di personalità giuridica;

*b)* essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

*c)* non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

*d)* non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

*e)* essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MUR;

*f)* non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione riguardante l'unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente Invito.

12. All'atto di concessione dell'agevolazione e a pena di esclusione, le Università e le istituzioni universitarie, gli Enti pubblici di ricerca e gli Organismi di ricerca di cui al precedente comma 6 lettere b), c), d) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* risultare regolarmente costituiti, nelle forme prescritte dalla legge;

*b)* essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MUR.

13. Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni i soggetti di cui al precedente comma 6:

*a)* i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

*b)* nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

*c)* nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

*d)* che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

## Articolo 5

### *Requisiti dei progetti*

#### **A) Azione 1.1.2 - Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate**

1. L’Azione sostiene la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate a introdurre significativi avanzamenti tecnologici che producano un effettivo miglioramento del livello di maturità tecnologica (TRL fino a 8) alle attività di ricerca caratterizzate da un TRL medio-basso (2-5) e riguardanti le seguenti filiere strategiche della ricerca:
  - 1) Salute;
  - 2) Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione;
  - 3) Sicurezza per i sistemi sociali;
  - 4) Digitale, industria, aerospazio;
  - 5) Clima, energia, mobilità sostenibile;
  - 6) Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.
2. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo alla spesa per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 25 del Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
3. Il progetto di ricerca deve riguardare ambiti di ricerca, di sviluppo e di innovazione di tecnologie, prodotti, processi, nonché attività di trasferimento tecnologico:
  - a) coerenti con le traiettorie di sviluppo tecnologico individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, privilegiando lo sviluppo e/o l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, “KETs”);
  - b) riguardanti tecnologie, soluzioni e processi a elevata maturità tecnologica aventi un impatto misurabile in termini di vantaggio competitivo rispetto alle soluzioni già esistenti e che richiedano il coinvolgimento dell’ecosistema dell’innovazione favorendo la collaborazione tra il mondo accademico e della ricerca e l’industria;
  - c) che presentino un carattere integrativo e incrementale rispetto agli investimenti già realizzati o in corso di implementazione da parte dei soggetti attuatori dei seguenti investimenti della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità del MUR:
    - 1.3 *Partenariati estesi a Università, Centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca;*
    - 1.4 *Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies (KET’s);*
    - 1.5 *Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”.*
  - d) che puntino al rafforzamento di filiere tecnologiche delle Regioni Meno Sviluppate per favorire lo sviluppo di innovazione e il rafforzamento della competitività nelle PMI nonché l’integrazione delle imprese alle catene del valore europee e globali.
4. Sono ritenuti di particolare interesse per il MUR i progetti che presentano un elevato grado di ecosostenibilità in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852 e che possono:
  - sostenere la transizione verso forme di economia circolare dei settori ad alta intensità di risorse

come quelli tessile, dell'edilizia, dell'elettronica e delle materie plastiche;

- contribuire all'evoluzione del settore produttivo verso forme più avanzate di “simbiosi industriale”, con particolare attenzione alla bioeconomia con riguardo a una più efficace gestione di scarti, acque reflue e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi;
  - riguardare investimenti in tecnologie, capacità e infrastrutture per la produzione a basse emissioni di carbonio interessando tutte le catene del valore, compresi i settori ad alta intensità energetica (es. acciaio, prodotti chimici);
  - contribuire alla decarbonizzazione del comparto industriale nei settori “hard to abate” (siderurgia vetro, ceramica, cemento, chimica), secondo il principio dell’*“energy efficiency first”*, perseguendo l'efficienza come prima leva e combinando altre azioni quali: il passaggio da combustibili fossili ai combustibili rinnovabili come idrogeno, bioenergie e fuel sintetici, l'elettrificazione spinta dei consumi e il ricorso a cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> residua.
5. A pena di esclusione, le attività progettuali dovranno essere realizzate nell'ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in una misura pari ad almeno l'85% (ottantacinque per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. Il Progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate, in una misura non superiore al 15% (quindici per cento) del totale dei costi ammissibili e prevedano ricadute positive sui territori di tali Regioni in termini occupazionali, di capacità di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitività delle imprese e producano effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali Regioni, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze.
6. Il progetto deve rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di *climate proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73(2)(j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
7. Il progetto deve descrivere:
- le attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo/fase del progetto, anche adottando un approccio interdisciplinare, nonché la relativa localizzazione e l'indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto del partenariato; qualora al progetto partecipino aggregazioni giuridicamente formalizzate in consorzi, società consortili, rete-Soggetto, il progetto deve individuare univocamente i soggetti beneficiari dell'agevolazione;
  - il partenariato attivato e la rappresentatività della filiera di riferimento;
  - la capacità di rafforzare o attivare la partecipazione alle catene del valore strategiche europee e globali;
  - la fattibilità tecnica del progetto;
  - la qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti);

- il grado di innovazione delle attività progettuali rispetto allo stato dell'arte, nonché il contributo rispetto all'avanzamento tecnologico della filiera;
  - il grado di ecosostenibilità del progetto.
8. Il Progetto deve contenere i riferimenti del Coordinatore Tecnico-Scientifico quale responsabile del coordinamento delle attività progettuali e del loro avanzamento sotto il profilo scientifico, dell'adeguatezza dei risultati conseguiti, del rispetto del cronoprogramma di attività.
  9. Il Progetto deve prevedere un programma di spesa il cui costo complessivo, nel caso di domanda di partecipazione presentata da un singolo Soggetto Hub proponente, è compreso tra un minimo di 4.500.000,00 di euro e un massimo di 7.000.000,00 di euro; nel caso di domanda di partecipazione presentata in forma congiunta da più Hub, il costo complessivo è compreso tra minimo di 6.500.000,00 di euro e un massimo di 9.000.000,00 di euro.
  10. La durata del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve essere inferiore a diciotto (18) mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di dodici (12) mesi, previa motivata richiesta.

**B) Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca**

1. L'Azione sostiene il consolidamento dei Poli di innovazione – ovvero raggruppamenti di start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese e organismi di ricerca – con l'obiettivo di rafforzarne il posizionamento nel sistema della ricerca nelle Regioni Meno Sviluppate, di ampliarne l'offerta di servizi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico, di potenziarne le capacità di generazione e condivisione di conoscenza, attraverso la realizzazione di:
  - a) investimenti in infrastrutture aperte e condivise del Polo di innovazione in coerenza con le traiettorie tecnologiche di sviluppo del sistema produttivo delineate dalla SNSI e con riguardo:
    - alle nuove infrastrutture per la ricerca e il trasferimento tecnologico e di interesse per il sistema delle imprese;
    - al consolidamento strutturale di laboratori di ricerca, dei dimostratori, dei centri di prove e test, nonché di messa a disposizione di competenze altamente qualificate volte a supportare i processi di trasferimento tecnologico e innovazione del sistema delle imprese.
  - b) attività di sostegno al funzionamento del Polo volte ad ampliare: l'offerta dei servizi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico, la collaborazione tra mondo della ricerca e settore produttivo, l'accesso delle imprese, in particolare le PMI, all'utilizzo in fase di progettazione e sperimentazione di nuovi prodotti delle infrastrutture di innovazione, la creazione di reti e l'apprendimento, agevolando nello specifico:
    - le attività di animazione del Polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
    - le attività di marketing del Polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del Polo;
    - la gestione delle infrastrutture del Polo;
    - l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

2. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo alla spesa:
  - a) degli investimenti in attivi materiali e immateriali ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
  - b) del funzionamento del polo di innovazione ai sensi dell'art. 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
3. Il progetto di consolidamento del Polo di innovazione deve:
  - a) presentare un carattere integrativo e incrementale rispetto agli investimenti già realizzati o in corso di implementazione da parte dei soggetti attuatori dei seguenti investimenti della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità del MUR:
    - 1.3 *Partenariati estesi a Università, Centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca;*
    - 1.4 *Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies (KET's);*
    - 1.5 *Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S".*
  - b) sviluppare le aree di specializzazione del Polo in coerenza con le aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, anche mediante l'elaborazione di *roadmap* tecnologiche e la definizione di domini tecnologici e applicativi, fornendo supporto al processo di scoperta imprenditoriale e promuovendo la logica di innovazione aperta e correlata tra settori e aree di specializzazione;
  - c) il progetto di potenziamento del Polo potrà perseguire i seguenti obiettivi:
    - favorire l'ampliamento delle competenze delle imprese attraverso la partecipazione ai processi di innovazione delle specifiche piattaforme tecnologiche in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, recependo e interpretando le esigenze tecnologiche delle stesse;
    - favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
    - favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; nonché asset innovativi intangibili;
    - favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate;
    - recepire e interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriali delle imprese associate al Polo di innovazione;
    - favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'attrazione di investimenti produttivi;
  - d) essere realizzato nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in una misura pari ad almeno l'85% (ottantacinque per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. Le attività progettuali realizzate nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate non possono superare il 15% (quindici per cento) del totale dei costi ammissibili, devono prevedere ricadute positive sui territori di tali Regioni con riguardo all'ampliamento delle capacità delle imprese sui processi di innovazione anche collegati all'accesso/utilizzo di piattaforme tecnologiche, alla

partecipazione a reti e alla promozione dell'internazionalizzazione;

e) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027 unitamente, ove applicabile agli adempimenti in materia di *climate proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73(2)(j) del RDC;

f) garantire che:

- l'accesso a locali, impianti e attività del Polo di innovazione sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
- le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del Polo di innovazione possano godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. Sono ritenuti di particolare interesse per il MUR i progetti che:

- favoriscono la continuità delle collaborazioni e dei contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR;
- presentano un elevato grado di ecosostenibilità nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di sistemi di gestione ambientale o energetici (ISO 14001, EMAS, ISO 50001), di modelli produttivi che sostengono la transizione verso forme di economia circolare e/o l'applicazione da parte delle imprese di metodologie riconosciute di valutazione del ciclo di vita (es. LCA, LCC) o per il calcolo dell'impronta ambientale delle organizzazioni, dei processi o dei prodotti.

5. Il progetto deve illustrare nel dettaglio, anche con approccio interdisciplinare,:

- le fasi del progetto d'investimento e il risultato finale da conseguire;
- il catalogo dei servizi nuovi o potenziati offerti dal Polo di Innovazione e le modalità di realizzazione;
- il cronoprogramma di esecuzione degli investimenti e delle attività di funzionamento;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il piano di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

6. Il Progetto deve contenere i riferimenti del Coordinatore Tecnico-Scientifico quale responsabile del coordinamento delle attività progettuali e del loro avanzamento sotto il profilo scientifico, dell'adeguatezza dei risultati conseguiti, del rispetto del cronoprogramma di attività.

7. Il Progetto deve prevedere un programma di spesa il cui costo complessivo, nel caso di domanda di partecipazione presentata da un singolo Soggetto Hub proponente, è compreso tra un minimo di 5.000.000,00 di euro e un massimo di 7.000.000,00 di euro; nel caso di domanda di partecipazione presentata in forma congiunta da più Hub, il costo complessivo è compreso tra minimo di 7.500.000,00 di euro e un massimo di 9.500.000,00 di euro.

8. La durata del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve essere inferiore a diciotto (18) mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di dodici (12) mesi, previa motivata richiesta.

### C) Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell’ecosistema dell’innovazione

1. L’azione sostiene le imprese, in particolare le PMI, nel fronteggiare le nuove sfide e i processi di transizione industriale guidati dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente che richiedono il potenziamento delle competenze sui temi della transizione verde e digitale funzionali a rafforzare la propensione all’innovazione e alla ricerca, l’acquisizione di competenze e di risorse altamente specializzate per migliorare la capacità di innovazione delle imprese.
2. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo alla spesa per la realizzazione di interventi di formazione in regime di aiuto ai sensi dell’articolo 31 del Reg. (UE) n. 651/2014.
3. Il progetto di potenziamento delle competenze deve:
  - a) realizzare un *Piano di sviluppo delle competenze* che deve prevedere l’articolazione di uno o più dei seguenti interventi:
    - 1) percorsi formativi di alto profilo tecnologico per lo sviluppo di figure professionali e/o l’aggiornamento delle competenze per la transizione industriale, digitale ed ecologica, con attenzione alla parità di genere e alle nuove competenze “*Science, Technology, Engineering e Mathematics*” (STEM), della durata minima di **60** ore ed erogati da Soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali;
    - 2) servizi di consulenza specialistica svolti da ricercatori ad alta specializzazione scientifica e/o da figure professionali manageriali per sviluppare attività di trasferimento tecnologico e dei risultati della ricerca, per attivare e realizzare i processi di scoperta imprenditoriale, per supportare l’adesione a reti e collaborazioni da parte delle imprese;
    - 3) organizzazione e realizzazione di *study visit*, seminari ed esperienze di scambio con imprese di eccellenza, Centri di ricerca, Università e Istituzioni volti a incrementare la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca.
  - b) prevedere i seguenti destinatari degli interventi:
    - il personale in forza (imprenditori, manager, lavoratori e collaboratori esterni) delle imprese componenti il partenariato per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale di cui alla precedente lettera A (azione 1.1.2), nonché delle imprese aggregate al Polo di Innovazione di cui alla precedente lettera B (azione 1.1.3b);
    - il personale in forza (imprenditori, manager, lavoratori e collaboratori esterni) di altre imprese, individuate attraverso bandi a cascata degli investimenti del PNRR di cui all’articolo 1 comma 2 purché ubicate in una delle Regioni meno sviluppate.
  - c) essere realizzato in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le attività progettuali (come, ad esempio, le visite di studio, i seminari ecc.) realizzate nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate non possono superare il 15% (quindici per cento) del totale dei costi ammissibili e prevede ricadute positive sui territori di tali Regioni con riguardo all’ampliamento delle competenze delle imprese per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità.
4. Sono ritenuti di particolare interesse per il MUR i Piani di sviluppo delle competenze che riguardano:
  - l’innovazione, la trasformazione tecnologica e digitale e che prevedano l’introduzione di tecnologie abilitanti, l’Intelligenza Artificiale, l’*Internet of Things* e la Robotica;

- la transizione ecologica mediante l'adozione di modelli di economia circolare, di processi produttivi a minor impatto energetico o ancora attraverso l'adozione di strumenti ambientali come la *Life Cycle Assessment* per l'analisi degli impatti ambientali generati da un prodotto, organizzazione o servizio, o le pratiche ESG (*Environmental, Social and Governance*) per la misurazione della sostenibilità dell'impresa.
5. Il Progetto deve illustrare nel dettaglio:
    - la strategia di sviluppo delle competenze articolata in analisi dei fabbisogni, risultati attesi, obiettivi, metodologia di intervento;
    - le azioni formative rivolte a lavoratori, collaboratori, manager e imprenditori delle imprese coinvolte;
    - i servizi specialistici di consulenza e l'attivazione di figure scientifiche e manageriali;
    - le attività a supporto del rafforzamento della capacità delle imprese di collaborare con il sistema industriale di eccellenza e con il mondo della ricerca.
  6. Il Progetto deve contenere i riferimenti del Coordinatore Tecnico-Scientifico quale responsabile del coordinamento delle attività progettuali e del loro avanzamento sotto il profilo scientifico, dell'adeguatezza dei risultati conseguiti, del rispetto del cronoprogramma di attività.
  7. Il Progetto deve prevedere un programma di spesa il cui costo complessivo, nel caso di domanda di partecipazione presentata da un singolo Soggetto Hub proponente, è compreso tra un minimo di 500.000,00 di euro e un massimo di 1.000.000,00 di euro; nel caso di domanda di partecipazione presentata in forma congiunta da più Hub, il costo complessivo è compreso tra minimo di 1.000.000,00 di euro e un massimo di 1.500.000,00 di euro.
  8. La durata del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve essere inferiore a diciotto (18) mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di dodici (12) mesi, previa motivata richiesta.

## **Articolo 6**

### *Agevolazione concedibile e intensità di aiuto*

1. Le agevolazioni di cui al presente Invito sono concesse nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato e in particolare del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. nella forma di contributo alla spesa. I Soggetti Hub proponenti, in forma individuale o congiunta, e i Soggetti beneficiari della compagine di partenariato sono tenuti ad attuare gli interventi oggetto dell'agevolazione ricevuta nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, dei concorsi e degli appalti pubblici, nonché delle altre norme euro-unitarie e nazionali applicabili.
  - A)** Per la **realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** a valere sull'Azione 1.1.2, sono applicate le disposizioni dell'articolo 25 *Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*, per le attività individuate al comma 2 lett. b) e lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. Ai progetti sono applicate le intensità di aiuto e i punti di maggiorazione previsti dal predetto art. 25 del Reg (UE) 651/2014, rispettivamente, al comma 5 e al comma 6, fermo restando che le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili, come riepilogato nello schema seguente.

Tipologia	Intensità di aiuto previste				
	Base giuridica Aiuto	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA	Intensità di aiuto massima a seguito di maggiorazioni (*)
<b>Ricerca industriale</b> (art.25, comma 2 lett.b)	art.25, comma 5 lett.b	70%	60%	50%	80%
<b>Sviluppo Sperimentale</b> (art.25, comma 2 lett.c)	art.25, comma 5 lett.c	45%	35%	25%	

(\*) Le intensità di aiuto per la **ricerca industriale** e lo **sviluppo sperimentale** possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili, conformemente a quanto previsto alle lettere da a) a d) di cui all'art.25, comma 6 del Reg (UE) n.651/2014, tenendo conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro.

Esclusivamente per la **realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** attuati da Soggetti che svolgono attività a prevalente carattere non economico, il sostegno pubblico oggetto del presente Invito esula dall'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato e potrà essere concesso in misura pari al 100% del totale dei costi ammissibili. Per la disciplina di dettaglio relativa alla fattispecie del "Finanziamento pubblico di attività non economiche", si rimanda a quanto riportato al par. 2.1.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 414/01) sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.<sup>1</sup> Tale requisito dovrà essere attestato dal predetto soggetto nell'Allegato 3b "Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sul possesso dei requisiti per gli Organismi di ricerca", nel quale dovrà dichiarare che eventuali attività economiche mantengono un carattere puramente accessorio, utilizzando gli stessi fattori produttivi delle attività non economiche e rimanendo entro il limite del 20% della capacità annua complessiva, in quanto strettamente funzionali e connesse all'attività principale non economica dell'organismo, unitamente agli altri requisiti previsti dalla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01.

**B)** Per la **realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione** a valere sull'Azione 1.1.3b, sono applicate le disposizioni dell'articolo 27 *Aiuti ai Poli di innovazione*, per le attività individuate al comma 5 e al comma 7 del Reg. (UE) 651/2014.

Ai progetti sono applicate le seguenti intensità di aiuto:

- il 50% dei costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti materiali e immateriali. L'intensità di aiuto per gli aiuti agli investimenti è aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione

---

<sup>1</sup> Cfr. 2022/C 414/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", par. 2.1.1. (punto 21): "Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche ( 40 ). Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato ( 41 ), a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità."

situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

- il 50 % dei costi ammissibili per gli aiuti al funzionamento relativamente alle spese di personale e alle spese amministrative sostenute per attività di animazione e di marketing del Polo e per la gestione delle infrastrutture.

**C)** Per la **realizzazione di azioni di rafforzamento delle competenze** a valere sull’Azione 1.4.3, sono applicate le disposizioni dell’articolo 31 *Aiuti alla formazione*, per i costi individuati al comma 3.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

2. Le agevolazioni di cui al presente Invito dovranno garantire l’effetto di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 651/2014.
3. Le agevolazioni di cui al presente Invito dovranno rispettare le soglie di notifica di cui all’articolo 4 comma 1, lettera i) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, nel caso di soggetti che partecipino in forma associata, quali i consorzi stabili, le società consortili, le reti di impresa, l’intensità di aiuto è applicata al singolo soggetto beneficiario secondo i rispettivi parametri dimensionali e indipendentemente dalla struttura di aggregazione cui è associato.
5. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti “*de minimis*”).

Le agevolazioni di cui al presente Manifestazione di interesse possono, tuttavia, essere cumulate nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e dell’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento esclusivamente nell’ambito degli investimenti già realizzati o in corso di implementazione da parte dei soggetti attuatori dei seguenti investimenti della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità del MUR, qualora detti investimenti non prevedano un divieto di cumulo:

- 1.3 Partenariati estesi a Università, Centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca;
- 1.4 Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies (KET’s);
- 1.5 Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”.

## Articolo 7

### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione relativamente a:

A) per la realizzazione di **attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** a valere sull'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014:

a) le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. Tali spese:

- devono essere calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia;
- devono essere rendicontate in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 53 par. 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, attraverso il metodo di calcolo individuato dal Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica*";

b) i costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

Gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione devono essere conformi agli standard e alla normativa di settore nel rispetto delle indicazioni per l'adempimento del principio DNSH individuate per ciascuna tipologia di investimento e contenute nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027 e le indicazioni previste nell'Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*";

c) i costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali,

delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto e calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria massima del 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui ai precedenti punti da a) a d).

**B)** per la **realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione** a valere sull’Azione 1.1.3b, sono ammissibili:

a) ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 i costi degli investimenti materiali e immateriali:

i. **acquisto o locazione finanziaria di attivi materiali<sup>2</sup>:**

- terreni (max 10% del Progetto);
- immobili e impianti;
- macchinari e attrezzature dedicate esclusivamente all’attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

ii. **acquisto o locazione finanziaria (leasing) di attivi immateriali<sup>3</sup>, ovvero:**

- diritti di brevetto;
- licenze;
- know-how;
- altre forme di proprietà intellettuale;
- spese di rifunionalizzazione, adeguamento e/o ampliamento relative agli attivi materiali di proprietà del Polo di innovazione.

La locazione finanziaria (leasing) deve prevedere, in ogni caso e pena la revoca della relativa agevolazione concessa, l’obbligo di acquisire l’attivo alla sua scadenza.

Gli investimenti devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni per l’adempimento del principio DNSH individuate per ciascuna tipologia di investimento e contenute nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027 e le indicazioni previste nell’Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*”;

Con riferimento agli attivi immateriali, gli stessi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell’unità operativa del Polo di innovazione beneficiario degli aiuti;
- essere ammortizzabili;
- essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con l’acquirente;
- figurare nell’attivo di bilancio del Polo di innovazione che riceve gli aiuti per almeno tre anni.

---

<sup>2</sup> Attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (art. 2, punto 29 Reg. (UE) n. 651/2014).

<sup>3</sup> Attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (art. 2, punto 30) del Reg. (UE) n. 651/2014).

b) ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 i costi per gli aiuti al funzionamento relativamente alle **spese di personale e le spese amministrative comprese le spese generali** riguardanti:

i. Le **attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione** che, a titolo esemplificativo, comprendono spese per:

- progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni;
- quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi;
- attività e servizi di marketing;
- materiali per test e attività dimostrative;
- attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere;
- locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione. In questa voce possono rientrare anche le spese di locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione;
- collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione.

ii. Le **collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione**<sup>4</sup> potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente Invito laddove siano cumulativamente rispettate le condizioni di seguito esposte:

- devono essere preventivamente determinate nella durata, luogo, oggetto e compenso della consulenza/prestazione;
- devono essere adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini, fra l'altro, dettagliatamente i deliverables, la durata, il corrispettivo e le modalità della sua erogazione;
- il corrispettivo per tali prestazioni deve essere parametrato su valori di mercato.

**C) Per la realizzazione di azioni di rafforzamento delle competenze** a valere sull'Azione 1.4.3, sono ammissibili ai sensi dell'articolo 31 del Reg. (UE) 651/2014 i seguenti costi:

a) **costi per realizzazione di percorsi formativi** di alto profilo tecnologico della durata minima di 60 ore di formazione che includono:

- le spese di personale relativo ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti, incluso le spese di viaggio, di alloggio e i materiali e le forniture didattiche, l'ammortamento degli strumenti delle

---

<sup>4</sup> Servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative comprese le tecnologie e le soluzioni digitali (art. 2 punto 94) Reg. (UE) n. 651/2014).

attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il percorso di formazione;

- le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione;
- le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) riferite alle ore di frequenza della formazione.

Il percorso si intende validamente realizzato alla condizione che ciascuna risorsa formata frequenti almeno il 85% delle ore di formazione. Sono altresì ammissibili percorsi formativi di alto profilo tecnologico finalizzati all'acquisizione di competenze specialistiche per l'utilizzo di attrezzature/strumentazioni di nuova acquisizione;

- b) **acquisizione di consulenze specialistiche** per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, nonché l'inserimento temporaneo nella struttura organizzativa dell'impresa di un "Temporary Manager" o di altra figura di altro profilo tecnico-scientifico (ad esempio Manager dell'innovazione) con un contratto di consulenza, per un periodo non inferiore ai 2 mesi, alle condizioni: che questo sia indipendente rispetto all'impresa che fruisce del contratto;
- c) **costi per la realizzazione di *study visit*, seminari ed esperienze di scambio con imprese di eccellenza, Università, Centri di ricerca** che comprendono:
  - i costi di esercizio per l'organizzazione e la gestione delle attività, incluse le spese di personale dedicato;
  - le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti;
  - spese di trasferta ovvero, viaggio, vitto, alloggio del personale.

2. Per i soggetti che partecipino in forma associata, quali i consorzi stabili, e per i quali sia previsto nell'atto costitutivo l'utilizzo del personale e delle strutture degli associati, i costi sostenuti da questi ultimi sono determinati e valorizzati relativamente al soggetto associato che ha effettivamente sostenuto la spesa, applicandosi conseguentemente al medesimo la rispettiva intensità di aiuto a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Le spese sostenute devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027 e alle condizioni definite nel *Disciplinare di concessione* adottato dal MUR che individua altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese.
4. L'ammissibilità dei costi di cui al presente Invito decorre dalla data indicata nel decreto di concessione.
5. Ove applicabile, i soggetti beneficiari devono assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.
6. Sono comunque esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, gli interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni.

## Articolo 8

### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. Per poter accedere alle agevolazioni del MUR, i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 comma 1, e gli altri soggetti della compagine di partenariato di cui all'articolo 4 comma 4 e 5 devono accreditarsi attraverso la piattaforma informatica Gest-A accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante al seguente link <https://qiir.mur.gov.it/>. Tale procedura consente il censimento strutturato e permanente dei proponenti/beneficiari dei programmi gestiti dal Ministero e consentire una più ottimale gestione degli interventi finanziati.
2. La domanda di partecipazione per la richiesta di agevolazione conforme all'allegato 1 – Domanda di agevolazione del presente Invito, a pena di irricevibilità, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 (CET) del **24 marzo 2025** e fino alle ore 23:59 (CET) del **31 maggio 2025**, utilizzando il sistema informatico QIIR accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante del Soggetto Hub proponente di cui all'articolo 4 comma 1, al seguente link <https://qiir.mur.gov.it/>. Il soggetto proponente dovrà altresì presentare, avvalendosi del predetto sistema informatico QIIR, i documenti di seguito indicati:
  - a) **il formulario per la presentazione dei progetti** formulata secondo il modello di cui all'**Allegato 2** e secondo la seguente ripartizione:
    - **Sezione A** per la presentazione del progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.2 - *Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate*;
    - **Sezione B** per la presentazione del progetto di realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere sull'Azione 1.1.3b - *Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca*;
    - **Sezione C** per la presentazione del progetto di realizzazione di azioni di rafforzamento delle competenze a valere sull'Azione 1.4.3 - *Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione*.
  - Il formulario per la presentazione dei progetti** (allegato 2) deve essere obbligatoriamente redatto **in lingua italiana e in lingua inglese**, secondo le istruzioni che saranno fornite sul sistema informatico, e firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Hub proponente in entrambe le versioni.
  - b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti di accesso alle agevolazioni di cui all'Invito, redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 3a per le imprese**, ovvero secondo lo schema di cui all'**allegato 3b per gli Organismi di ricerca**.
  - c) il prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali delle imprese ai fini del calcolo dell'intensità del contributo (**allegato 4**);
  - d) la Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Soggetto Hub proponente, in tema di antiriciclaggio in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (**allegato 5**) laddove applicabile alla fattispecie del soggetto sottoscrittore;
  - e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti della compagine di partenariato, attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (**allegato 6**).

3. Il Soggetto Hub proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica.

## **Articolo 9**

### *Istruttoria di ammissibilità*

1. La procedura di istruttoria di ammissibilità è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e in coerenza con il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027.
2. Il MUR procede all'istruttoria della domanda nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, con riguardo ai seguenti criteri di ammissibilità:
  - a) il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande come indicato all'articolo 8 comma 2;
  - b) la completezza e regolarità della Domanda di agevolazione di cui all'**allegato 1** dell'Invito, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Hub proponente e completa delle informazioni e delle dichiarazioni indicate al comma 3 dell'articolo 8;
  - c) l'eleggibilità di ciascun soggetto proponente Hub di cui all'articolo 4 comma 1 e dei soggetti della compagine di partenariato di cui all'articolo 4 commi 4 e 5 con riguardo ai requisiti soggettivi di ammissibilità.
3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di agevolazione possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso il MUR assegna al Soggetto Hub proponente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
4. La positiva conclusione delle attività di istruttoria è condizione indispensabile ai fini dell'accesso alla valutazione di cui ai successivi articoli 10 e 11 dell'Invito.
5. In caso di conclusione negativa delle attività di istruttoria di ammissibilità, il MUR ne dà comunicazione al Soggetto Hub proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 10**

### *Valutazione tecnico-scientifica*

1. La procedura di valutazione tecnico-scientifica è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e riguarda le domande di partecipazione che abbiano superato l'istruttoria di ammissibilità di cui al precedente articolo 9. Tale valutazione è affidata a esperti tecnico-scientifici nominati dal MUR, tra quelli individuati prevalentemente dal CNVR nell'ambito degli investimenti a valere sulla Missione 4, Componente 2 del PNRR di cui all'articolo 1 comma 2.
2. Il Ministero, con provvedimento del Direttore Generale della Ricerca, procede a definire i descrittori, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione tecnico-scientifica della domanda di partecipazione di cui all'articolo 8 in coerenza con i criteri di valutazione e i criteri

di premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN RIC 2021-2027.

## **Articolo 11**

### *Valutazione economico-finanziaria dei soggetti privati*

1. Per le domande di partecipazione valutate positivamente dagli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente articolo 10, gli esperti economico-finanziari incaricati dal Ministero effettuano la verifica di solidità e affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati costituenti il Partenariato proponente nonché degli Organismi di Ricerca come indicati all'articolo 4, in ordine alla capacità di sostenere economicamente l'investimento proposto, ai sensi di quanto disposto dal DM 1314 del 14/12/2021.

## **Articolo 12**

### *Graduatoria di merito*

1. A conclusione della valutazione tecnico-scientifica e della valutazione economico-finanziaria, il MUR predispose la graduatoria definitiva composta dagli elenchi di seguito indicati:
  - a) domande ammesse al sostegno;
  - b) domande ammesse ma non finanziabili per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente Invito;
  - c) domande escluse dal finanziamento per punteggio insufficiente;
  - d) domande che non hanno superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 9.
2. La graduatoria espone i punteggi assegnati alle domande di partecipazione in ordine decrescente.
3. La graduatoria approvata mediante decreto è pubblicata (previo controllo ex lege) sul sito internet del MUR nella sezione dedicata al PN RIC 2021-2027 e nella GURI.
4. Il provvedimento ministeriale di diniego dell'agevolazione è comunicato tempestivamente al Soggetto Hub proponente corredato delle relative motivazioni.

## **Articolo 13**

### *Concessione dell'agevolazione*

1. Il MUR, all'esito della graduatoria di cui al precedente articolo 12, procede nei confronti dei progetti assegnatari dell'agevolazione all'adozione del decreto di concessione contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività progettuali.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Soggetto Hub proponente per la successiva formale accettazione attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo (**allegato 7**) e del Disciplinare di concessione delle agevolazioni (**allegato 8**) contenente gli obblighi e le procedure per la corretta esecuzione del progetto, per la rendicontazione e per il rispetto delle condizioni per l'erogazione dell'agevolazione nonché dell'accordo di cui all'articolo 4 commi 9 e 10.
3. Il Soggetto Hub proponente è tenuto a trasmettere al MUR, attraverso il sistema informatico QIIR, l'Atto d'obbligo e il Disciplinare di concessione delle agevolazioni sottoscritti digitalmente entro **30** (trenta) giorni dalla trasmissione del Decreto di concessione, pena la decadenza dal beneficio dell'agevolazione.

4. Non saranno sottoscritti decreti di concessione oltre il 31 dicembre 2025.

#### **Articolo 14**

##### *Tutela della privacy*

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. La normativa applicabile è consultabile a seguente indirizzo: <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

#### **Articolo 15**

##### *Disposizioni finali*

1. Il responsabile del procedimento per il presente Invito è il Dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio II - *Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale* - della Direzione generale della Ricerca del MUR.
2. Il presente decreto sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
3. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it>.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice

#### **Allegati**

**Allegato 1:** Domanda di agevolazione

**Allegato 2:** Modello di formulario per la presentazione dei progetti

**Allegato 3a:** Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sul possesso dei requisiti per le imprese

**Allegato 3b:** Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sul possesso dei requisiti per gli Organismi di ricerca

**Allegato 4:** Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali delle imprese

**Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio in tema di antiriciclaggio (D.lgs. 21.11.2007, n. 231)

**Allegato 6:** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

**Allegato 7:** Schema di Atto d'obbligo

**Allegato 8:** Schema di Disciplinare di concessione delle agevolazioni